



Comune di Cutrofiano
Provincia di Lecce

***REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE***

Approvato con deliberazione di C.C. n11 del 31.03.2017

TITOLO I
FINALITA' E DEFINIZIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ("Codice del Commercio").
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ed ha validità quadriennale. Si rinnova automaticamente in mancanza di modifiche da apportare e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno con le stesse modalità previste per la prima adozione.
3. La Giunta comunale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi del presente Regolamento.

Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:
 - a) **per commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **per aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) **per mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) **per mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti;
 - e) **per presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
 - f) **per posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) **per posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio giornaliero del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e che può essere utilizzato dall'operatore in possesso di autorizzazione di tipologia "A", con veicolo attrezzato, e dai produttori agricoli ai sensi della L. n. 59/63 o degli imprenditori agricoli ai sensi del D. Lgs. n. 228/01;
 - h) **per miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
 - i) **per scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - l) **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli o per i soggetti diversamente abili o per associazioni di commercio equo solidale;
 - m) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- n) **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- o) **per produttori agricoli:** i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- p) **per Legge Regionale:** la legge regionale Puglia, n. 24 del 16 aprile 2015;
- q) **per registro imprese:** il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- r) **per Settore:** il Settore dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
- s) **per Servizio:** il Servizio Attività Produttive – Ufficio Commercio.

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema ed un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - e. favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - f. promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Esercizio dell'attività su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni;

b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, fatti salvi i divieti che possono essere imposti per esigenze di tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica e funzionale rispetto all'arredo urbano.

2. E' vietato il commercio su area pubblica nelle strade del centro storico, così come delimitato dallo strumento urbanistico vigente. Fa eccezione a tale divieto, lo svolgimento del commercio in occasione di manifestazioni che si svolgono durante l'anno con carattere di eccezionalità.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto nell'intero territorio comunale, a seguito di assegnazione, di aree identificate in "**posteggi fuori mercato**".

Art. 5

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per dodici anni e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno. E' fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire una durata inferiore a dodici anni, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 comma 3 della legge regionale.

2. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del **cinque per cento** del totale dei posteggi previsti in riferimento alla tipologia dei prodotti.

3. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione previa formulazione di una graduatoria di merito che tenga conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza sul mercato;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati con la stessa procedura prevista dal presente Regolamento, in riferimento alla tipologia dei prodotti ad operatori su area pubblica titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E POSTEGGI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

Procedura per rilascio di autorizzazioni di posteggi in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio è rilasciata dal Dirigente del Settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico comunale, per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore, secondo i criteri indicati nel successivo comma.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione per dodici anni della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi della legge regionale. Nella domanda devono essere dichiarati:

- a. i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b. codice fiscale/partita IVA;
- c. il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 59/2010;
- d. il rispetto del requisito di cui al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale, in base al quale *“nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre”*;
- e. la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- f. il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri stabilito dell'art. 30 comma 4° della legge regionale ed altri eventuali criteri disposti dal Comune attraverso il bando.

Si applica altresì, quanto previsto dalla **Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012**, emanata ai sensi dell'art. 70 comma 5 del d. Lgs. n. 59/2010 (recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), recepita con deliberazione della Regione Puglia del 28 marzo 2013, n. 568.

Il Settore redige la graduatoria formulata sulla base di tali criteri, nei trenta giorni successivi. La graduatoria approvata con determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 7

Pubblicazione dei posteggi liberi

1. L'Ufficio Commercio del Comune trasmette i propri bandi al Servizio regionale competente, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, per l'esame e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (**BURP**) che avviene nei successivi trenta giorni.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni. Decorso tale termine, l'istanza deve ritenersi accolta.

Art. 8

Concessione del posteggio: durata.

1. **La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata di dodici anni.** E' fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire una durata inferiore a dodici anni, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 comma 3 della legge regionale. La concessione dà diritto all'occupazione di un solo posteggio delimitato e numerato, secondo la cartografia approvata.
 2. La concessione non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale o con il ramo d'azienda, verificandosi così l'istituto del sub-ingresso che seguirà la disciplina di cui all'art. 49 del D.M. 375/88, all'art. 16 del D.M. 248/93 e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
- La concessione del posteggio è strettamente personale e non è ammessa la rappresentanza, tranne nei casi previsti dalla legge.

Art. 9

Dimensioni dei posteggi ed utilizzo

I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio nello stesso mercato qualora disponibile.

Art. 10

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

I soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile di Settore previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico, desumibile dal ruolino;
- b. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico, desumibile dal ruolino;
- c. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- d. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

- e. maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- f. maggiore anzianità di attività dell'azienda, desumibile dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di parità dal REA (ex Registro Ditte); per i sub ingressi l'anzianità di attività maturata è riferita al dante causa sia per atto tra vivi che per causa di morte.
- g. la graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile di Settore e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 11

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte dell'Ufficio Commercio.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile di Settore. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 12

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della presenza per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa all'assegnazione giornaliera deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzativo che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 13

Delega

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta su un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso di atto di delega da esibire a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

Art. 14

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti prima dell'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente. L'eventuale ritardo di ulteriori trenta minuti, dovrà essere documentato agli organi di controllo.
3. Il Settore Vigilanza provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Comando Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 15

Posteggi temporaneamente liberi e formazione, assegnazione provvisoria e graduatoria spuntisti

1. È fatto divieto di occupare il posteggio temporaneamente libero senza l'assegnazione da parte del personale di Polizia Locale, organo di controllo del mercato, effettuata decorso il termine ultimo di presentazione al mercato dei titolari, sulla base di criteri di cui al successivo comma 2, assegnando sul ruolino la presenza, con l'obbligo per l'operatore del pagamento dei tributi COSAP e TARSU.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

Art. 16

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità nella scelta di un posteggio al soggetto che abbia conferito l'area, qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e dalla convenzione con il Comune, fermo restando che l'area preveda un numero di posti non inferiore a venti.
3. L'area deve essere adeguata alle normative igienico-sanitarie vigenti.

Art. 17

Sub-ingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto di cessione; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività, il diritto ad ottenere la concessione del relativo posteggio.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui alla legge 59/2010 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.
La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile di Settore.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei

mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e nella graduatoria delle migliori.

6. Il cedente è assoggettato al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 del codice civile, per cui non potrà esercitare la stessa attività neanche come spuntista nell'ambito del mercato nel quale insiste il posteggio ceduto.

7. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale in materia di "*subentro nella gestione*".

Art. 18

Re-intestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo. La mancata comunicazione entro tali termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 61, comma 6 della legge regionale.

Art. 19

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico, sia decennale che temporanee, sono determinate ed esatte dal Settore Tributi, tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. L'operatore commerciale che ha ottenuto la concessione del posteggio è soggetto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (COSAP), della tassa smaltimento rifiuti solidi, nella misura e con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale.

3. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 20

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente del Settore può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, per i mercati giornalieri e per gli itineranti, e mesi tre per i mercati settimanali.

2. Si considerano di particolare gravità:

a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali, se individuate le responsabilità soggettive dell'operatore;

b. l'abusiva estensione della superficie autorizzata, rispetto a quella contrassegnata. Tale disposizione si applica esclusivamente in caso di recidiva;

c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981 e la sospensione è disposta entro cinque giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione amministrativa. La sospensione è sempre disposta anche nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 21

Decadenza della concessione di posteggio

1. L'art. 62 della legge regionale disciplina i casi di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni. In particolare, è prevista la revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia "A", al titolare che non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.

2. La Polizia Locale, organo di controllo e detentore del ruolino delle presenze degli operatori del mercato, comunque deve comunicare al S.U.A.P. l'elenco degli operatori appena si verifica il mancato utilizzo del posteggio da parte degli stessi, per il periodo sopra indicato, senza giustificazione, in modo da far attivare l'avvio del relativo procedimento amministrativo.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati o il mancato pagamento del canone, la decadenza o la sospensione va preventivamente comunicata all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 dal Dirigente del Settore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 22

Revoca dell'atto di concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, d'ordine pubblico, d'igiene e sanità e di viabilità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, con stessa scadenza determinata nella precedente concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, seguendo le disposizioni della Legge 241/90.

Art. 23

Scadenza e rinuncia della concessione

1. La concessione cessa alla sua naturale scadenza indicata all'atto del suo rilascio e può essere rinnovata su istanza dell'interessato.

2. La concessione cessa per rinuncia del titolare ed in tale caso, il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo non ancora usufruito.

Art. 24

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi della Legge Regionale, valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a. l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b. la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;

c. è consentita l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d. è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.

Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato negli articoli relativi ad ogni mercato e fiera.

Art. 25

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta al traffico veicolare, con apposita Ordinanza, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato, altrimenti la sosta o la permanenza è consentita solo al fine di consentire le operazioni di scarico e carico.

3. È vietato ingombrare i luoghi di passaggio con depositi di merci od altro e, comunque, ostacolare la circolazione pedonale.

Art. 26

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. La soppressione dei mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio comunale.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. La modifica della dislocazione dei posteggi, lo spostamento delle date di svolgimento e lo spostamento del mercato in via provvisoria sono disposti con ordinanza dal Responsabile S.U.A.P..

4. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- motivate esigenze di pubblico interesse;
- cause di forza maggiore;
- limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitario.

5. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

a. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto, così come indicato nel ruolino in possesso del Comando Polizia Locale;

b. anzianità di iscrizione al registro imprese, in caso di parità dal REA (ex registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche desumibile dalla visura storica della Camera di Commercio.

Art. 27

Comunicazione dati all'Osservatorio Regionale del commercio su aree pubbliche

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio Regionale del Commercio, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, il Responsabile S.U.A.P. trasmette all'Assessorato Regionale competente:

- a. copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;
- b. una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti;
- c. un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia **a)** che **b)** rilasciate nel corso dell'anno precedente.

Art. 28

Normative igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle vigenti ordinanze emanate dal Ministero della Sanità.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 29

Individuazione

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi della Legge Regionale, nonché delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dalla normativa vigente.
2. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a. l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b. il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c. il numero complessivo dei posteggi, con i numeri identificativi e superficie;
 - d. il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, ai soggetti portatori di handicap o associazioni di commercio equo-solidale, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e. le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a. alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b. al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 30

Mercato settimanale

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività.

Il mercato settimanale si svolge il MERCOLEDÌ, occupando in parte le seguenti strade: viale della Repubblica, via XXIV Maggio, via Diaz, via Catania, via Siracusa, via Foggia, via Taranto, via Potenza, via Ascoli, via Pertini, via Palermo, via Castromediano.

La planimetria allegato al presente piano (allegato "a") riporta il numero, la collocazione, la dimensione del posteggio e la destinazione merceologica.

Il mercato viene svolto regolarmente anche nel caso in cui la giornata ricada in giorno festivo. Fanno eccezione le festività del 1° gennaio, 15 agosto e 25 dicembre, per le quali lo svolgimento del mercato è anticipato al giorno precedente.

Art. 31

Caratteristiche del mercato

1. Il mercato del Comune di Cutrofiانو si svolge a cadenza settimanale il mercoledì con attività di vendita dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
2. Gli operatori entro le ore 8,00 devono installare il proprio banco, autoservizio, ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 5,00 o sgombrare il posteggio prima delle ore 12,00, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro le ore 14,00 tutti gli operatori devono avere sgomberato l'intera area di mercato in modo che sia ripristinata la normale circolazione stradale e consentita la pulizia dell'area.
4. Il mercato settimanale è costituito da **n. 100 posteggi** di vari settori merceologici nella quale si evidenzia tra l'altro:
 - a. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio di vendita;
 - b. la superficie dei posteggi;
 - c. il numero progressivo;
 - d. l'esatta collocazione ed articolazione.

Art. 32

Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio viene tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi.
2. Copia della planimetria è depositata presso il Comando Polizia Locale per la competente attività di Vigilanza.

Art. 33

Modalità di sistemazione degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio delimitato come da planimetria allegata e delimitato con segnaletica orizzontale di colore giallo, da parte del Comune.
2. Non è consentita l'occupazione del suolo esterno e dell'area esterna alla delimitazione della zona destinata alla vendita.
3. Gli articoli dei settori merceologici dovranno essere esposti su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di mt. 0,70.
4. I banchi di vendita, intesi nella loro composizione di banco – tenda copertura o ombrellone, non potranno superare l'altezza massima dal suolo di mt. 3,50.
5. Le tende e gli ombrelloni posti a protezione dei banchi non possono sporgere oltre mt. 0,30 dalla verticale del limite di allineamento.
6. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,50.
7. È fatto divieto di piantare chiodi, legare corde, funi od altro alle strutture ed agli alberi presenti nella zona del mercato.
8. Gli operatori commerciali dovranno in ogni caso prodigarsi affinché sia sempre garantito un agevole passaggio dei veicoli di soccorso all'interno dell'area mercatale.

Art. 34

Modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli negli appositi contenitori. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
2. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. È vietato esporre la propria merce fuori dall'allineamento dei banchi, e, comunque, disporla in modo tale da occultare alla vista degli acquirenti i banchi vicini.
3. È vietato occupare spazio in eccesso rispetto a quello assegnato. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È vietato, inoltre, il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Art. 35

Vendita dei generi alimentari: norme igienico – sanitarie

1. La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
 2. Agli operatori attrezzati di automarket è vietata la realizzazione, fuori dal mezzo autorizzato, di banchi supplementari per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari.
 3. Agli operatori senza automarket le attrezzature devono essere tali da non consentire agli avventori di toccare gli alimenti.
 4. È vietato il deposito sul suolo, anche temporaneo, di contenitori, imballaggi e scarti di alimenti. Gli stessi devono essere raccolti in appositi contenitori con sacchetto a perdere. È vietato l'imbrattamento del suolo con rifiuti liquidi e solidi.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e dalla D.G.R. n. 1077 del 04/07/2007, che dettano le norme

inerenti le caratteristiche delle aree, dei negozi mobili o fissi, e delle modalità di svolgimento delle attività.

Art. 36

Tipologie delle merci in vendita

1. Sono riconosciute nell'ambito dell'intero mercato le seguenti tipologie merceologiche:

SETTORE MERCEOLOGICO	NUMERO POSTEGGI
Alimentari in genere	14
Articoli di abbigliamento e pellicceria	25
Prodotti tessili e biancheria	8
Calzature e articoli di cuoio	8
Frutta e verdura	6
Imprenditori agricoli	6
Piante e fiori	2
Mobili, articoli d'illuminazione	2
Riservato ai disabili o al commercio equo e solidale	1
Casalinghi	2
Altri prodotti	26
TOTALE	100

Art. 37

Mercati straordinari

1. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie come giornate aggiuntive del mercato settimanale.
2. La proposta può essere di iniziativa dell'Amministrazione comunale di comune accordo con gli operatori o presentata, per iscritto, al Dirigente del Settore dai seguenti soggetti:
 - a) da un minimo di dieci operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.
3. La proposta deve pervenire al Comune almeno dieci giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria del mercato.

Art. 38

Mercati occasionali. - Finalità e definizione

1. La previsione dell'attività di vendita in occasione delle diverse festività per motivi religiosi, culturali, sportivi e politici è quella di integrarle tra loro per creare occasioni di maggiore coinvolgimento della cittadinanza con contestuale sviluppo commerciale.
2. Con Delibera di Giunta Municipale verrà istituito all'occorrenza il mercato inerente la nuova festività organizzata per motivi **religiosi, culturali, sportivi, politici**.

Art. 39

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in occasione dei mercati occasionali può essere svolto dagli operatori abilitati all'attività in forma itinerante che ne facciano domanda, utilizzando anche un'unica domanda per tutti i mercati che si svolgono nell'arco dell'anno.
2. La domanda in bollo è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al Comune almeno trenta giorni prima della manifestazione per le singole festività o entro il 10 gennaio di ogni anno per la domanda cumulativa.

3. La tipologia commerciale prevista è quella relativa alla vendita di articoli di oggettistica attinenti alla festa, articoli da regalo, di giocattoli, di prodotti alimentari quali frutta secca, dolci e somministrazione da parte di soggetti ed attività regolarmente registrati ai sensi delle vigenti norme igienico-sanitarie.

4. La partecipazione degli operatori muniti di auto-market è riservata solo per quelle festività dove è possibile posizionarle senza intralciare la viabilità e che non siano in contrasto con il decoro urbano.

5. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.

6. L'area da destinare al commercio su area pubblica nella ricorrenza dei mercati occasionali è individuata di volta in volta con provvedimento del Responsabile di Settore.

L'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Orario di vendita: dalle ore 17,00 alle ore 01,00.

7. Per le modalità di montaggio, per i divieti, per le prescrizioni, per le sanzioni e per il rispetto alle norme sanitarie si rinviano alle disposizioni previste nel Titolo II, Capo I del presente Regolamento, e nella legge regionale.

8. In via prioritaria ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che nella zona intendono occupare il suolo pubblico, **antistante il locale dagli stessi gestito**, al fine di creare isole di ristoro, sarà assegnato il posteggio corrispondente, purché sia garantito il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

Art. 40

Tipologie ed aree destinate alle sagre

1. Per quanto riguarda la definizione delle sagre e le presenze operative si rimanda alle norme generali del presente Regolamento, nonché dalle vigenti norme igienico-sanitarie.

TITOLO III

POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41

Finalità, definizione e svolgimento e procedure di assegnazione

1. Ai sensi della Legge Regionale, per "posteggio" s'intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

2. In dette aree vengono concentrati tutti gli operatori del commercio itinerante, onde evitare l'utilizzo di altre vie e piazze per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica e funzionale rispetto all'arredo urbano.

3. Nell'ambito delle suddette aree sono determinate caratteristiche merceologiche al fine di salvaguardare il commercio tradizionale di alcuni prodotti e di diversi prodotti tipici del Comune, e al fine di integrare il rapporto tra domanda e offerta della zona.

4. L'attribuzione all'operatore di un posteggio "fuori mercato", sarà effettuata secondo quanto previsto dalla Legge Regionale, per l'attribuzione dei posteggi di tipo "A".

5. L'utilizzo dei suddetti posteggi da parte degli operatori commerciali, è soggetta al pagamento di tributi comunali (cosap e tarsu).

6. Per le modalità di montaggio, per i divieti, per le prescrizioni, per le sanzioni e per il rispetto alle norme sanitarie si rinviano alle disposizioni previste nel Titolo II, Capo I del presente Regolamento, nonché in quelle indicate nell'autorizzazione.

7. I posteggi fuori mercato, nelle more delle procedure di attribuzione dell'autorizzazione di tipologia "A", possono essere provvisoriamente occupati con il criterio della spunta sui mercati.

Art. 42

Localizzazione, caratteristiche e orari

L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, la tipologia merceologica e gli orari di attività, sono dettagliatamente indicati nell'elenco seguente:

Posteggio n. 1 – via Don Tonino Bello incrocio via Sogliano.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: piante e fiori;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

Posteggio n. 2 – via Sogliano incrocio via Paolo VI.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: imprenditore agricolo;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

Posteggio n. 3 – via Paolo VI°, Parco Quinto Ennio.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: non alimentare;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

Posteggio n. 4 – via Paolo VI° – Chiosco.

Posteggio n. 5 – via Paolo VI°, Parco Quinto Ennio.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: frutta e verdura;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi;
- g) deroga: vendita di articoli di frutta secca nelle sole giornate festive.

Posteggio n. 6 – via Foggia (Parco Falcone e Borsellino)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera;
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: somministrazione di alimenti e bevande con autonegozio;

Posteggio n. 7 – via Colombaio.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: m.l. 6,00 x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: frutta e verdura;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

Posteggio n. 8 – via Colombaio

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera

- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: imprenditore agricolo;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

Posteggio n. 9 – via Colombaio. Chiosco.

Posteggio n. 10 – via Montale, area di sosta in prossimità con via Salvemini.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera;
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: somministrazione di alimenti e bevande con autonegozio;

Posteggio n. 11 – via Montale, area di sosta in prossimità con via Salvemini.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: imprenditore agricolo;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

Posteggio n. 12 – via Montale, area di sosta in prossimità con via Salvemini.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: m.l. 6,00 x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: frutta e verdura;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

Posteggio n. 13 – via Pascoli. Chiosco.

Posteggio n. 14 – piazza Municipio

- a) periodo di svolgimento dell'attività: domenica e festivi;
- b) superficie del posteggio: ml 3,00x1,00;
- d) tipo di struttura: banchi mobili;
- e) generi commercializzati: frutta secca;

Posteggio n. 15 – P.le Unità D'Italia

- a) periodo di svolgimento dell'attività: domenica e festivi;
- b) superficie del posteggio: ml 3,00x1,00;
- d) tipo di struttura: banchi mobili;
- e) generi commercializzati: frutta secca;

Posteggio n. 16 – P.le Unità D'Italia.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: m.l. 6,00 x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: frutta e verdura;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

Posteggio n. 17 – via Chiusa incrocio via Matteotti – Chiosco.

Posteggio n. 18 – via Supersano incrocio via Otranto

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera;
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x3,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: somministrazione di alimenti e bevande con autonegozio;

Posteggio n. 19 – via Roma incrocio via Piave

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera;
- b) superficie del posteggio: ml 5,00x2,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: alimentare;

Posteggio n. 20 – via Sogliano.

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: ml 6,00x2,00;
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: piante e fiori;
- f) giorni di chiusura: giorni festivi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CHIOSCHI

Art. 43 - Prescrizioni generali

1. Il commercio su area pubblica può esercitarsi anche all'interno di strutture precarie denominate "chioschi", ubicati su area pubblica. La concessione dell'area per la realizzazione del chiosco è soggetta alla medesima disciplina prevista per ottenere l'autorizzazione per la vendita su posteggio di tipologia "A".

Le dimensioni dei chioschi, la tipologia merceologica, gli orari di attività, e le altre caratteristiche che li riguardano sono dettagliatamente disciplinati dal presente titolo.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento:

- per "**Chiosco**" si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale concepito per le attività di cui alle lettere c) d) ed e);
- per "**Struttura Precaria ed Amovibile**" s'intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale concepito per la produzione e vendita di generi di gastronomia e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alle lettere a) e b);

Il presente regolamento disciplina altresì le caratteristiche igienico-sanitarie ed edilizie delle strutture e la loro collocazione.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

- a) produzione e vendita di generi di gastronomia;**
- b) somministrazione e vendita di alimenti e bevande;**
- c) vendita di frutta e verdura;**
- d) vendita di fiori;**
- e) vendita libri usati, vendita giornali e riviste, oggettistica e souvenir.**

2. I chioschi e le strutture precarie ed amovibili possono essere ubicati in aree pubbliche e per l'installazione necessitano dell'ottenimento del Permesso di Costruire, della concessione per

l'occupazione di suolo pubblico e del parere sanitario favorevole. L'acquisizione dello stesso, in relazione all'attività da svolgere, è demandato al concessionario.

3. Lo svolgimento dell'attività di vendita nei chioschi e/o strutture precarie ed amovibili è subordinata, in relazione all'attività svolta, al rilascio o al possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica e relativa concessione di posteggio o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta nonché del certificato di agibilità del chiosco o della struttura precaria ed amovibile.

4. L'installazione di dette opere non è ammessa nel centro storico (zona A).

Art. 44 - Autorizzazione edilizia

1. L'installazione del chiosco o della struttura precaria ed amovibile è soggetta a rilascio del Permesso di Costruire nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere la seguente documentazione:

- Dati anagrafici, di residenza e codice fiscale del richiedente (titolare e/o legale rappresentante dell'esercizio), Ragione sociale se trattasi di Società;
- Tipologia dell'esercizio;
- Progetto in tre copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade;
- Dichiarazione di responsabilità, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità del manufatto alla normativa in materia di sicurezza;
- Dichiarazione di responsabilità, a firma del concessionario, attestante l'esclusiva responsabilità in ordine alla cura e alla opportuna manutenzione, alla responsabilità civile e penale per eventuali danni causati a terzi;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;
- Parere dell'A.S.L., competente per territorio;
- Fotocopia del documento di riconoscimento valido del/i richiedente/i;
- Sul progetto presentato dovrà essere espresso parere di competenza del Comando di Polizia Locale su richiesta del SUE.

2. Importo del canone annuale a base d'asta, limitatamente alle effettive dimensioni del manufatto, durata della concessione e importo della polizza fideiussoria saranno successivamente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'installazione di nuovi chioschi e/o struttura precaria ed amovibile sarà consentita solo sulle strade di tipo E e F come classificate dalle norme del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche.

4. I lavori di realizzazione del manufatto, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, dovranno incominciare entro 3 mesi dalla data del rilascio del permesso ed essere ultimati entro 6 mesi dall'inizio degli stessi.

Art. 45 - Concessione di suolo pubblico

1. La concessione di suolo pubblico finalizzata alle aree di pertinenza del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile è rilasciata dal funzionario Responsabile del Servizio Tributi ai sensi del Regolamento Comunale per l'Occupazione di spazi e aree pubbliche vigente, al quale si rinvia per la normativa specifica.

2. Per “area di pertinenza” s’intende l’area che viene occupata a servizio del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile con camminamenti, tende avvolgibili e ulteriori ed eventuali altre aree.
3. La ditta intestataria della concessione di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell’attività svolta all’interno del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile.
4. La concessione ha di regola la durata di 20 anni. E’ fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire una durata inferiore ad anni 20 per particolari e motivate esigenze dell’Amministrazione.

Art. 46 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi

1. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.
2. Le strutture precarie ed amovibili dovranno avere una superficie compresa tra i 9 ed i 21 mq.. A tale superficie va aggiunto il servizio igienico.
3. I chioschi dovranno avere una superficie coperta compresa tra i 9 ed i 12 mq.

Art. 47 - Individuazione dei siti

1. Sono individuate le seguenti aree per la collocazione di chioschi e/o strutture precarie ed amovibili:
 - AREA N. 1: Via Paolo VI angolo Corso Piave;
 - AREA N. 2: Via Collepasso;
 - AREA N. 3: Via Pascoli;
 - AREA N. 4: Via Chiusa angolo Via Matteotti.
2. Resta salva la facoltà di individuare altri siti qualora pervenissero delle richieste da parte dei cittadini interessati, dietro valutazione della Commissione Attività Produttive.

Art. 48 - Assegnazione delle aree

1. I soggetti interessati all’ottenimento dell’assegnazione dell’area per la collocazione del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile dovranno partecipare a gara (asta pubblica) indetta dal Responsabile del Settore Comunale competente.

Art. 49 –Inizio attività

1. L’esercizio dell’attività può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.

Art. 50 – Tipologia costruttiva

1. I colori e i materiali utilizzati per la realizzazione dei chioschi e/o strutture precarie ed amovibili dovranno essere obbligatoriamente uniformi e saranno successivamente stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale su indicazione dell’ufficio tecnico.

Art. 51 – vendita di frutta e verdura mediante all’interno dei chioschi

1. L’attività di vendita di frutta e verdura, può essere esercitata: a) dagli imprenditori agricoli regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che abbiano attivato la procedura prevista dal D.Lgs. 228/2001; b) da commercianti, ai sensi del D. Lgs. n. 114/98; c) coltivatori diretti e assimilati.

Art. 52 – Divieti, revoche e sanzioni

1. E’ vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco e/o struttura precaria ed amovibile, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 (Codice del commercio della Regione Puglia), dalla legge n. 287/91 e dal D. Lgs. N. 114/1998, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da

un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modificazioni.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva può inoltre essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, per i mercati giornalieri e per gli itineranti, e mesi tre per i mercati settimanali. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa infrazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) *mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di due annualità consecutive;*
- b) *sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta comunicazione al Comune;*
- c) *modifica del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile o dell'eventuale area di pertinenza, senza le prescritte autorizzazioni.*

5. Il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione edilizia in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto e previo preavviso di mesi sei.

Art. 53

Disposizioni transitorie e finali

Abrogazioni

1. All'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le precedenti norme regolamentari in materia.
2. Le planimetrie allegate (allegati A e B), costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono immediatamente applicabili alle strutture esistenti, che vedranno pertanto le relative autorizzazioni adeguarsi automaticamente.

ALLEGATI CARTOGRAFICI (n. 2):

- *ALLEGATO "A" - Planimetria del mercato settimanale;*
- *ALLEGATO "B" - Planimetria posteggi isolati di tipologia "A" e dei chioschi.*